PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 30.09.2010

Oggetto: Determinazione n. 124 del 09.06.2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC Società Sarda di Bentonite S.r.l. (Punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas.".

Modifica ed integrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05.

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera;

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo" ed in particolare l'art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e sue successive modificazioni e integrazioni recante "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati";

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n.133 concernente "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti";

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";

VISTA la Determinazione n. 124 del 09.06.2010 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC Società Sarda di Bentonite S.r.l. (Punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas.";

RICHIAMATO l'art. 4, comma 5, lettera a) al Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 con il quale viene abrogato il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 5 del medesimo decreto con il quale "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto sopracitato (26.08.2010) sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTA la nota datata 06.08.2010, acquisita in pari data al Ns. prot. n. 18632, presentata dal Società Sarda di Bentonite S.r.l., a questa Amministrazione, intesa ad ottenere il rilascio di provvedimento di modifica alle prescrizioni della Determinazione n. 124 del 09.06.2010 (AIA), ed in particolare il tenore di O_2 del 17 % nell'effluente gassoso e le condizioni per le quali il calore liberato dal

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE

coincenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore o uguale al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto;

VISTE le Ns. note prot. n. 19454 del 20.08.2010 e prot. n. 20432 del 07.09.2010 inerenti richiesta di integrazioni alla Società Sarda di Bentonite S.r.l.;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, a questa Amministrazione, dalla Società Sarda di Bentonite S.r.l., in data 30.08.2010, acquisita al Ns. prot. n. 20174 del 02.09.2010, e delle ulteriori integrazioni trasmesse in data 08.09.2010, acquisite al Ns. prot. n. 20969 del 13.09.2010;

CONSIDERATO che la Società Sarda di Bentonite S.r.l., con nota datata 10.09.2010, acquisita in pari data al Ns. prot. n. 20780, ha trasmesso, a questa Amministrazione, copia del versamento dovuto per le spese istruttorie ai sensi del D.M. 24.04.2008;

PRESO ATTO del documento istruttorio, redatto dall'A.R.P.A. Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 2010/25195/CI del 09.09.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 20973 del 13.09.2010;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 5 al Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 con il quale "i risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B al medesimo decreto" ;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo B dell'Allegato 2 al Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, l'autorità competente, per i rifiuti coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento;

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, nullaosta e concessioni di competenza di altri enti.

DETERMINA

ART. 1 Il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla Società Sarda di Bentonite S.r.l., ai sensi dell'art. 5, comma 12 del D.Lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4, per l'esercizio dell'attività IPPC 5.1 all'Allegato I D.Lgs. 59/2005 sita in Comune di Piscinas, con Determinazione n. 124 del 09.06.2010 è integrato e modificato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05, con le prescrizioni di seguito riportate:

a) I valori limite di emissione sono fissati, qualora i rifiuti vengano coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, ad un tenore di ossigeno di riferimento pari al 17 % nell'effluente gassoso;

b) I valori limite di emissione di cui alla lettera c) sono fissati in considerazione che il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi è inferiore o uguale al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto; conseguentemente si applica la "formula di miscelazione" di cui all'Allegato 2, paragrafo A del D.Lgs. 133/05, così come meglio esplicato all'art. 9, comma 3 del medesimo decreto;

c) **Camino – Punto di emissione E1**

Sostanza inquinante	Valori limite di emissione giornalieri (mg/Nm³)	Valori limite di emissione medi su 30 minuti (mg/Nm³)	
		100 % dei valori medi misurati nel corso dell'anno	97 % dei valori medi misurati nel corso dell'anno
Polveri totali	274	282	274

I valori limite sono da riportare al tenore di O_2 del 3 % nell'effluente gassoso.

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE

d) I valori limite riportati nelle Tabelle n°2, 3, 4, 5 e 6 di cui alla lettera bb), punto 2, dell'art. 2 alla Determinazione n. 124 del 09.06.2010, ad eccezione di quelli riportati al precedente punto c) del presente provvedimento, restano invariati.

ART. 2 La Determinazione n. 124 del 09.06.2010 resta, ad esclusione delle modifiche apportate dal precedente ART. 1, invariata.

ART. 3 Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

A tale riguardo si prescrive che la Società Sarda di Bentonite S.r.l. presenti entro i tempi fissati dalla richiesta di questa Provincia, ai sensi dell'articolo 5 comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

ART. 4 La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia del presente provvedimento alla Regione Autonoma della Sardegna, all'A.R.P.A.S., all'ASL n.7 di Carbonia e al Comune di Piscinas e provvede alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale.

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

ART. 5 La presente autorizzazione é soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

ART. 6 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il DIRIGENTE
Ing. Fulvio Bordignon

Resp. Serv. / Dott. D. Cani

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS SETTORE AMBIENTE